

LIQ. CONTR. N° 7/2025

Sent. n. 20/2025 pubbl. il 19/05/2025
Rep. n. 23/2025 del 19/05/2025

N. R.G. 24-1/2025

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente rel.

dott. Paola Elefante

Giudice

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 20.03.2025 da:

FABRIZIO LA TORRE (LTRFRZ76H27L219K)

Rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE RESTORI

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore;

SENTITO il debitore e l'OCC all'udienza del 15.04.2025 cui seguiva l'integrazione della documentazione versata in atti e della relazione dell'OCC;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 20.03.2025, FABRIZIO LA TORRE ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; il G.D. convocava peraltro il debitore e l'OCC rilevando una serie di profili critici del ricorso *(-quanto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore: (i) risulta che il debitore è titolare di un conto corrente presso BAM aperto nel 2023 sul quale transitano tutte le operazioni attive e passive e del quale non sono stati acquisiti/depositati gli estratti conto (dall'apertura) utili invece anche per individuare le spese correnti e quelle straordinarie; (ii) nulla è documentato circa la attività lavorativa svolta dalla moglie del debitore prima della malattia, essendo quindi del tutto sconosciuto il suo pregresso apporto alla famiglia ed eventualmente l'avvenuta percezione di somme a titolo di TFR a seguito di dimissioni; -quanto alle cause dell'indebitamento e alla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, il ricorrente e l'OCC (i) nulla riferiscono in relazione ai due finanziamenti con INTESA SANPAOLO del 2018 e del 2019 (anteriori alla malattia della moglie) che rappresentano anche la maggior voce di indebitamento; quello del 2018 viene dapprima riferito all'acquisto dell'auto che successivamente si dà atto essere stata acquistata nel 2019; (ii) non risultano peraltro acquisiti i*



contratti, con particolare riferimento a quello con cessione volontaria del quinto di Findomestic che ugualmente ha un peso sull'indebitamento totale e a quelli anteriori al 2020; -l'OCC dà atto di avere a disposizione documentazione relativa alla circolarizzazione dei crediti che non ha tuttavia prodotto e che potrebbe del caso integrare le lacune di cui sopra); a seguito di tale udienza, il ricorrente integrava la produzione documentale e l'OCC la sua relazione.

Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese sussiste la competenza del Tribunale di Cuneo ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi; il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Le passività in capo al sig. FABRIZIO LA TORRE ammontano a complessivi € 84.496,33

- a) € 3.790,02 - Agenzia delle Entrate Riscossione;
- b) € 843,25 - Agenzia delle Entrate;
- c) € 32.510,71 - Clara Sec. S.r.l. (già Intesa Sanpaolo S.p.a.);
- d) € 12.953,45 - Kruk Investimenti S.r.l. (già Findomestic Banca S.p.a.);
- e) € 23.788,00 Findomestic Banca S.p.a. (cessione del quinto);
- f) € 3.216,60 Younited SA;
- g) € 3.101,07 Cofidis S.p.a.;
- h) € 1.014,54 Comune Caraglio;
- i) € 3.278,69 Regione Piemonte

cui vanno aggiunti € 780,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori.

L'indebitamento maggiore è quello verso il sistema finanziario e bancario per una serie di finanziamenti al consumo che il debitore ha assunto per spese correnti familiari, per l'acquisto della vettura che ancora ha in uso (nel 2019) e per far fronte alle esigenze di mantenimento della famiglia a seguito della malattia della moglie; la sua famiglia è infatti costituita dal coniuge e da tre figli: [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]. Il tentativo di rinegoziare e unificare gli indebitamenti per renderli sostenibili falliva a fronte della grave patologia della moglie che, pur dopo la guarigione, non le consente di contribuire in modo stabile con un'attività lavorativa continuativa.

Va sottolineato che nel periodo anteriore all'accesso alla procedura, il debitore, pur nella situazione di sovraindebitamento conclamato, ha sopportato un esborso di euro 7.500,00 a favore della società [REDACTED], esborso che ha esaurito le risorse liquide del sig. La Torre con la dichiarata finalità di offrirgli consulenza per superare la sua situazione di crisi economica che in realtà ha contribuito ad aggravare; valuterà il liquidatore se promuovere iniziative anche giudiziarie in relazione al contratto/preventivo che il debitore sovraindebitato abbia sottoscritto con tale società e ai pagamenti effettuati.

Quanto all'attivo, il debitore ricorrente non risulta, allo stato, intestatario di beni immobili; è intestatario della vettura immatricolata nel 2014 e acquistata nel 2019 (Volkswagen Tiguan tg. EX394LH allo stato del valore di euro 4.500) che il debitore ha chiesto di liquidare al termine della procedura perché necessaria per recarsi al lavoro e per le altre incombenze familiari.



Il debitore è dipendente a tempo indeterminato pieno per la Michelin Italia spa con un **reddito medio mensile netto di circa euro 2.030,00 calcolato su 12 mensilità**; il nucleo familiare percepisce inoltre l'assegno unico per i tre figli (destinato a ridursi con il raggiungimento dei 21 anni da parte del figlio maggiore); l'assegno unico non è assoggettabile ad apprensione da parte della procedura, sicché il debitore manifesta la disponibilità a versare alla procedura la somma di euro 270,00 al mese per la durata triennale e quindi di poter trattenere la somma di euro 1.760,00 mensili che, unitamente all'AU, gli consente di fare fronte alle spese famigliari che incombono integralmente su di lui e che sono congruamente indicate in euro 2.150,00 circa.

Infine, il debitore è titolare di un **conto corrente il cui saldo verrà messo a disposizione della procedura per la somma eccedente euro 1.603,23**

Va ricordato che, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

La valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

Nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII si ritiene possa essere fissato in complessivi **euro 1.700,00 netti mensili oltre all'assegno unico per i figli a carico** che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; le spese mensili sono state congruamente determinate e portano a un esborso medio di euro 2.140,00 circa che può essere affrontato con un reddito mensile di euro 1.700,00 oltre all'assegno unico che allo stato è di euro 580,00

Si rileva infine che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; - che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; - che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

FABRIZIO LA TORRE (LTRFRZ76H27L219K),

res. a Caraglio località San Lorenzo, via Tagliata

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. Mariarosa Sugliano con



Sent. n. 20/2025 pubbl. il 19/05/2025
Rep. n. 23/2025 del 19/05/2025

studio in Cuneo corso Soleri n. 3

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia **in euro 1.700,00 netti mensili oltre all'assegno unico per intero**, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 19/05/2025

Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO
IN DATA 19 MAG. 2025
ALL. RESTORI DANIELE
DR. SUGUANO MARIAROSA
PM. SESSO

IL CANCELLIERE
Stefano Morisone

